

**STATUTO**  
**DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**  
**PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA**

**Ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii..**

TRA I COMUNI DI

**Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Vico Equense**

Denominata

**"PENISOLA SORRENTINA"- AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA  
GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA -"A.S.P.S."**

*Art.1 - Costituzione*

Fra i Comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Vico Equense (già costituiti in Convezione ex art. 30 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. come Ambito Territoriale Napoli Trentatré - di qui in avanti denominato "A.T. N. 33"), ai sensi degli artt. 31 e 114, c. 8, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. è costituita, a seguito di specifica convenzione, un'Azienda Speciale Consortile per la gestione dei servizi alla persona denominata "Penisola Sorrentina" -Azienda speciale consortile per la gestione dei servizi alla persona che assume l'acronimo di "A.S.P.S." (di qui in avanti denominata "A.S.P.S.") per l'esercizio di funzioni ed attività sociali, e socio- sanitarie e, più in generale, per la gestione dei servizi alla persona di competenza degli enti locali e come definiti dal successivo art. 3.

L'A.S.P.S. è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1 che esercitano in forma associata la propria titolarità di pianificazione e di programmazione del sistema di offerta delle politiche sociali del territorio corrispondente all'A .T. N 33, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 7 della Legge Regionale Campania n. 11/07 e ss.mm.ii., ed è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio.

Essa ha un proprio Statuto, approvato dai Consigli Comunali degli enti aderenti, che ne disciplina il funzionamento.

É fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente sottoscrittore in merito al conferimento di ulteriori servizi sociali e socio-educativi, da attuarsi al momento della stipula dei relativi contratti di servizio tra Comuni ed A.S.P.S..

Possono essere ammessi a far parte dell'A.S.P.S. altri Enti Locali ed Enti Pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

L'adesione deve essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni consorziati su proposta dell'Assemblea Consortile.

### ***Art.2 - Sede***

L'A.S.P.S. ha sede in Sorrento, alla Via degli Aranci n. 41, nei locali già di proprietà dei Comuni consorziati.

Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

L'ubicazione di uffici e servizi che fanno capo all'A.S.P.S. può essere dislocata in sedi diverse in relazione alle esigenze funzionali, di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio dei comuni sottoscrittori.

### ***Art.3- Finalità e scopo***

L'attività dell'A .S.P.S. è finalizzata all'esercizio di servizi sociali e socio- educativi e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano Sociale di Zona dell'A.T.N.33;
- la gestione di ogni altra risorsa derivante da progettualità cui possono candidarsi gli Ambiti Territoriali di cui alla L.R.11/07 e ss. mm. ii.;
- la gestione di ogni altra risorsa coerente con le finalità di cui alla L.R. 11/07 e ss. mm. ii. ;
- la gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'A.S.P.S..

La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni consorziati;
- b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e

benefici degli interventi assegnati dai Comuni consorziati all'A.S.P.S.;

- c) sviluppo d'approcci specialistici integrali. volli a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;
- d) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzino la centralità della persona – utente - cliente dei servizi ed incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- e) approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- f) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervertire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività.

#### ***Articolo 4 - Gestione dei Servizi***

L'A.S.P.S. provvede, in forma diretta, all'organizzazione ed al coordinamento della gestione dei Servizi di propria competenza.

La gestione dei singoli Servizi è assicurata mediante l'esternalizzazione ed i rapporti di partenariato previsti, nelle forme vigenti.

#### ***Art.5 – Durata***

L'A.S.P.S. ha la durata di otto anni decorrenti dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.

Al termine finale, l'A.S.P.S. è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di legge, salvo rinnovo deliberato dagli Enti partecipanti secondo le disposizioni di legge vigenti.

#### ***Art. 6 - Partecipazione degli enti consorziati***

Tutti i Comuni aderenti all'A.S.P.S. sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal Sindaco, o da un Assessore o Consigliere comunale all'uopo delegato dal Sindaco.

Ogni Comune ha un numero di voti proporzionale al numero di abitanti come calcolato all'inizio dell'anno solare precedente all'anno di avvio dell'attività dell'A.S.P.S. (dati ISTAT al 01 gennaio- scheda 2), su base centesimale. Il numero di voti, proporzionale al numero di abitanti, è aggiornato all'inizio di ciascun anno di attività dell'A.S.P.S., sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 01 gennaio.

---

2

Comune consorziato

Abitanti: dati ISTAT al 01/01/2016 Numero di voti, su base centesimale

Massa Lubrense 14.243 17,34%

Meta 8.015 9.76%

Piano di Sorrento 13.109 15,96%

Sant'Agnello 9.122 11,10%

Sorrento 16.679 20,31%

Vico Equense 20.969 25,53%

**Totale 82.132 100%**

Fermo restando che, in ogni caso, le decisioni per le quali è prevista la maggioranza ordinaria sono assunte con la presenza di, almeno quattro Comuni su sei.

Ciascun Comune consorziato, relativamente alle quote di partecipazione di cui è titolare, esercita il controllo sull'A.S.P.S. direttamente, mediante l'espressione motivata del proprio voto in seno all'Assemblea, ed indirettamente, mediante la propria struttura interna all'uopo deputata.

#### ***Articolo 7 - Dotazione iniziale***

I Comuni costituenti l'Azienda speciale provvedono al conferimento delle quote di loro competenza in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2016, per un ammontare di 0,50 € per abitante. Tali quote saranno versate annualmente sulla base della popolazione risultante all'1 gennaio di ogni anno.

***Art.8 - Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte dell'A.S.P.S. e acquisto dei servizi da parte degli Enti consorziati***

L'A.S.P.S. eroga le prestazioni a favore degli utenti degli Enti consorziati secondo quanto programmato nel Piano Sociale di Zona di cui all'articolo 21 della Legge Regionale 11/07 e ss. mm. ii., nonché negli ulteriori atti di programmazione, piani e programmi.

Il contratto di esercizio, nell'ambito del Piano - Programma, è lo strumento attraverso cui sono disciplinati i rapporti economici tra gli Enti aderenti e l'A.S.P.S., ivi compresa la fissazione dei corrispettivi per i servizi e le prestazioni.

L'A.S.P.S. adegua le proprie modalità di gestione, in linea di massima, tenendo conto della temporalità stabilita dalle norme e dagli atti regionali di programmazione.

#### ***Art. 9 - Scioglimento***

L'A.S.P.S.. oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, adottata con la maggioranza qualificata fissata in almeno i 2/3 (66,66% cfr. art.12 "L'Assemblea consortile", del presente Statuto) del totale dei voti assembleari.

Al momento dello scioglimento le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun Comune sono calcolate sulla base del numero di abitanti risultanti alla data di costituzione/adesione all'A.S.P.S..

#### ***Art.10 - Recesso***

Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'A.S.P.S. e, in ogni caso, non prima della conclusione della gestione del triennio definito dalla Regione Campania, ai sensi della L.R. 11/07 e ss. mm. ii. nonché dal relativo Piano Sociale Regionale vigente .

Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile, pertanto con almeno sei mesi di anticipo.

Il recesso ha effetto dall'1 (uno) gennaio dell'anno successivo.

Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui sono informati il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.

L'Assemblea prende atto del recesso con apposita delibera, che verrà trasmessa ai Consigli Comunali dei rispettivi Comuni per gli adempimenti consequenziali, fermo restando l'obbligo del recedente di mantenere indenni gli enti partecipanti per ogni eventuale maggiore onere o altro danno derivante dal recesso.

### **Art. 11 - Gli organi Consortili**

Sono organi dell'A.S.P.S.:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore;
- e) il Revisore dei Conti.

### **Art. 12 - L'Assemblea Consortile**

L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico, amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti.

Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o loro delegati.

La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca.

A ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione pari ad un numero di voti proporzionale al numero di abitanti. Il parametro di riferimento è rappresentato dalla popolazione residente all'1 (uno) gennaio dell'anno precedente all'avvio delle attività (dati ISTAT al 01 gennaio – scheda 3)

Tale parametro è aggiornato all'inizio di ciascun anno di attività dell'A.S.P.S., sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 01 gennaio.

Fermo restando che, in ogni caso, le decisioni per le quali è prevista la maggioranza ordinaria sono assunte con la presenza di almeno quattro Comuni su sei.

---

3

Comune consorziato

Abitanti: dati ISTAT al 01/01/2016 Numero di voti, su base centesimale

Massa Lubrense 14.243 17,34%

Meta 8.015 9,76%

Piano di Sorrento 13.109 15,96%

Sant'Agnello 9.122 11,10%  
Sorrento 16.679 20,31%  
Vico Equense 20.969 25,53%  
**Totale 82.132 100%**

In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.

I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede dell'A.S.P.S..

#### *Art. 13 - Durata dell'Assemblea*

L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

#### *Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea*

L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti:


- a) elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;
- b) nomina il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- d) nomina il Revisore dei Conti;
- e) stabilisce gli emolumenti del Revisore dei Conti, nel rispetto della normativa vigente;
- f) determina gli indirizzi strategici dell'A.S.P.S., cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi per i propri adempimenti;

Delibera inoltre sui seguenti oggetti:

- 1. proposte di modifiche allo Statuto dell'A.S.P.S. da trasmettere per approvazione ai Consigli Comunali di tutti gli Enti consorziati;

2. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
  3. scioglimento dell'A.S.P.S.;
  4. convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
  5. eventuali modifiche della sede dell'A.S.P.S.;
  6. apertura di una linea di credito per sopperire ad eventuali disponibilità di cassa;
  7. approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione.
- 

Vengono individuati quali atti fondamentali dell'A.S.P.S. quelli di cui al comma 8, art. 114, del D. lgs 267/00 e ss. mm. ii.:

- Il Piano – programma, comprendente un contratto di esercizio che disciplini i rapporti tra Ente Locale ed Azienda Speciale;
  - Il Budget economico, almeno triennale;
  - Il Bilancio di esercizio;
  - Il Piano degli indicatori di bilancio.
- 

Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'A.S.P.S.. salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, e comunque entro la data del 31 dicembre.


***Art. 15 - Atti soggetti ad approvazione e/o a comunicazione agli enti consorziati***

Sono soggette all'approvazione degli enti consorziali le seguenti deliberazioni dall'assemblea consortile, approvate con la maggioranza di 2/3 (66,66 %, cfr. art.12 "L'Assemblea consortile", del presente Statuto) e la metà più uno dei Comuni consorziati:



- a) proposte di qualsivoglia modifica statutaria;
  - b) scioglimento e liquidazione dell'A.S.P.S.;
- 

Sono soggetti a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

- a) le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale ed altri  
Enti Pubblici;
- b) la sede dell'A.S.P.S.;
- c) il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;
- d) l'apertura di una linea di credito per sopperire ad eventuali disponibilità di cassa;
- e) i regolamenti di competenza dell'Assemblea;
- f) il Bilancio preventivo e consuntivo in tempi coerenti con la tempistica del D.U.P.

#### *Art. 16 - Adunanze dell'Assemblea*

L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale ed il Bilancio Consuntivo dell' A.S.P.S..

L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione e almeno due comuni.

Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono adottate in forma palese.

Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute tecnici ed esperti in qualità di uditori senza diritto di voto.

L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

#### *Art. 17 - Convocazione*

L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente con idonee forme approvate

dall'Assemblea, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero d'abitanti tra i Comuni aderenti all'A.S.P.S. ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e d'effettivo inizio dell'attività dell'A.S.P.S. Tale prima adunanza deve avvenire entro trenta giorni dalla sua costituzione.

La Convenzione e lo Statuto devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

#### ***Art. 18 - Validità delle sedute e delle deliberazioni***

L'Assemblea Consortile è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno 2/3 e almeno la metà più uno dei comuni aderenti.

L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei voti rappresentati, salvo i casi in cui è richiesta maggioranza qualificata, di cui più oltre.

#### ***Art. 19 - Deliberazioni assembleari a maggioranze qualificate***

È necessaria la maggioranza di 2/3 (66,66 %, cfr.art.12"L'Assemblea consortile", del presente Statuto),che rappresentino almeno la metà più uno dei comuni aderenti, per la validità delle deliberazioni che modificano la convenzione costitutiva. In particolare vengono deliberati con la predetta maggioranza qualificata i seguenti atti:

- a. proposte di modifiche statutarie;
- b. scioglimento e liquidazione dell'A.S.P.S.;
- c.variazione del fondo di dotazione ed accoglimento di conferimento di capitali o cespiti;

d.apertura di una linea di credito per sopperire ad eventuali disponibilità di cassa;

#### ***Art. 20 - Il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea Consortile***

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a. formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
- b. convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
- c. sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d. trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell' A.S.P.S.;
- e. compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- f. adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea. L'Assemblea provvede inoltre alla nomina del Vicepresidente.

Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede. dell'A.S.P.S.;

#### ***Art. 21 - Consultazioni del Terzo Settore***

L'A.S.P.S. partecipa ai momenti di consultazione degli operatori del Terzo Settore e concorre - attraverso i propri organi- alla proposta di soluzioni ed interventi per le politiche sociali.

L'A.S.P.S. può sviluppare forme di programmazione condivisa con gli operatori del Terzo Settore, con lo scopo di valorizzarne ruolo e funzioni.

#### ***Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)***

L'A.S.P.S. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. nominato

dall'Assemblea Consortile.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da sei membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che a seguito di pubblicazione di apposito avviso abbiano presentato specifica candidatura, ivi documentando il possesso di adeguata qualificazione e specifica competenza tecnica amministrativa.

I criteri vengono dettagliati in modo specifico con atto dell'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni, ed è rinnovabile per un solo triennio consecutivo.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente.

Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

In materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi degli

Amministratori, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 267/2000 ed al D.lgs 39/13 ss.mm.ii..

#### ***Art.23 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione***

Le dimissioni contestuali o contemporanee o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente c/o la metà dei Consiglieri, determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nel suddetto periodo le funzioni del C. d.A. sono assunte dal Direttore.

La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile.

Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza.

In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di

causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'assemblea consortile.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Consiglio di amministrazione che subentrano ai consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.

#### ***Art. 24 - Divieto di partecipazione alle sedute.***

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

#### ***Art. 25 - Competenze del CDA***

L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.

Il C.d.A. non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di Parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a. predispone le proposte di deliberazione dell'assemblea;
- b. sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
- c. delibera sull'acquisizione di beni mobili;
- d. delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

Competono, inoltre, al C. d. A.:

- a) la nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione medesimo;
- b) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il

funzionamento e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;

- c) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello delegato alla competenza del direttore, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ;
- d) l'apertura di conti correnti bancari e postali e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
- e) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
- f) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi;
- g) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'A.S.P.S., che non siano riservati, per Statuto, all'Assemblea Consortile, al Presidente ed al Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

#### ***Art.26 - Convocazione del C.d'A.***

Di norma il C.d'A. si riunisce nella sede dell'A.S.P.S. o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione predisposto dal Presidente dello stesso C.d'A..

#### ***Art. 27 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione***

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.S.P.S. di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta inoltre al Presidente:

- a) promuovere l'attività dell'A.S.P.S.;
- b) convocare il CdA e presiede le sedute;
- c) curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- d) attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati

dall'assemblea;

- e) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- f) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal C.d.A.;

Compete, inoltre, al Presidente, qualora non conferito al direttore, provvedere alla regolare tenuta della contabilità dell'A.S.P.S..

Il Presidente può affidare a ciascun consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi.

Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente, di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'assemblea.

#### ***Art. 28 - Compensi agli Amministratori***

Ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del D. lgs 78/2010 la carica di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione è onorifica.

#### ***Art. 29 - Il Direttore***

L'incarico di Direttore é conferito, all'esito di apposita procedura selettiva, a tempo determinato, per una durata non eccedente la durata del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento.

Alla procedura possono partecipare anche i dipendenti dei Comuni Consorziati. Dirigenti oppure in Posizione Organizzativa in possesso di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nelle attività oggetto della gestione dell'A.S.P.S.

Al direttore non potranno essere attribuiti emolumenti superiori al corrispondente trattamento economico della categoria D3 del vigente CCNL comparto Enti Locali.

In ogni caso al Direttore Generale competerà la gestione ordinaria fino alla nomina del nuovo C.d'A..

#### ***Art. 30 - Attribuzioni del Direttore***

Il Direttore sovrintende alla organizzazione ed alla gestione dell'A.S.P.S., a lui competono le attribuzioni di cui all' art. 107 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Competono, quindi, al Direttore, quale organo di gestione dell'A.S.P.S., l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dall'Assemblea

Consortile e dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

In particolare, il Direttore:

- a. coadiuva il Presidente del C.d.A. nella predisposizione dei documenti di programmazione;
- b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
- c. recluta e gestisce le risorse umane dell'A.S.P.S. sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal C.d.A.;
- d. partecipa con funzioni consultive alle sedute del C.d.A. e dell'Assemblea Consortile;
- e. stipula contratti entro eventuali limiti stabiliti dal C.d.A.;
- f. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal C.d.A. .

Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

#### ***Art. 31 - Il Regolamento di organizzazione***

Il Direttore predispone un regolamento di organizzazione per la disciplina degli uffici e dei servizi, nonché per la selezione e l'assunzione in servizio dei dipendenti, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 165/2001 e dalle vigenti norme in tema di accesso nella p.a..

Tale regolamento è soggetto all'approvazione del C.d.A..

#### ***Art. 32 - Il Personale***

L'A.S.P.S. esercita i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati cui viene applicato il vigente CCNL comparto Enti Locali o da altri enti pubblici, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, o con personale proprio, assunto previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica.

#### ***Art. 33 - Contabilità, bilancio, risorse e patrimonio***

L'A.S.P.S. applica le regole e le norme contabili dettate dal Codice Civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, ed in particolare del D.P.R.902/86, titolo III e ss.mm.ii., e del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il Bilancio preventivo annuale e triennale;
- b) il Bilancio di esercizio comprensivo del rendiconto di gestione;

Il Bilancio Preventivo è accompagnato da una relazione programmatica annuale.

Ai sensi dell'art. 114, comma 4 del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii., l'A.S.P.S. è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea Consortile, nonché trasmessi ad ogni singolo ente consorziato.

Le entrate dell'A.S.P.S. sono costituite da:

- a. conferimenti finanziari da parte degli enti consorziati;
- b. contributi dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e da enti o soggetti privati;
- c. proventi derivanti da compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni;
- d. proventi derivanti da sponsorizzazioni;
- e. prestiti o accensioni di mutui;
- f. ogni altra entrata compatibile con la normativa vigente.

Gli enti consorziati provvedono a corrispondere all'A.S.P.S. le proprie spettanze, in modo da assicurare la copertura finanziaria dei servizi e delle prestazioni per i rispettivi utenti residenti e/o di competenza, secondo quanto programmato nel Piano Sociale di zona e nei vari documenti di programmazione, nella misura e con le modalità stabilite nei contratti di servizio.

Il patrimonio dell'A.S.P.S. è costituito da beni mobili acquistati in proprio dall'A.S.P.S., nonché da beni mobili e immobili oggetto di donazione.

L'A.S.P.S., inoltre, è consegnataria di eventuali beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

L'A.S.P.S. ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili e immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

#### ***Art.34 - Affidamento diretto di servizi e delle risorse da parte degli enti aderenti***

L'A.S.P.S. opera nel settore dei servizi pubblici locali e gli enti aderenti procedono, mediante la Convenzione istitutiva, all'affidamento diretto alla stessa della gestione delle attività in essa indicate.

Le risorse provenienti da Stato, Regione, Unione Europea o da altri enti pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione e gestione dei servizi di cui al comma 1, vengono trasferiti automaticamente all'A.S.P.S..

#### ***Art. 35 - Revisore dei Conti***

L'Assemblea Consortile nomina ai sensi di legge il Revisore dei Conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'A.S.P.S..

Al Revisore spetta un compenso il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina, ai sensi di legge.

Esso dura in carica tre anni, ed in ogni caso ai sensi di legge non é revocabile, salvo inadempienza, sopravvenuta incompatibilità ed in ogni altro caso di legge.

L'organo, oltre alle competenze previste dalla norma, provvederà a predisporre una relazione annuale sull'andamento dei costi dell'Azienda

#### ***Art. 36 -Controversie tra gli enti consorziati***

Eventuali controversie tra gli enti consorziati, o tra essi e l'A.S.P.S., derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e/o del presente Statuto possono essere rimesse, su richiesta di una delle parti interessate, oltre all'Autorità Giudiziaria competente, alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata.

#### ***Art. 37 - Inizio attività dell'A.S.P.S.***

L'attività dell' A.S.P.S., concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio con la sottoscrizione della convenzione e con il conseguente insediamento dell'Assemblea.

L'organo di indirizzo (Assemblea Consortile) assume le proprie funzioni immediatamente al momento dell'insediamento e l'organo di amministrazione

(Consiglio di amministrazione) assume le proprie funzioni immediatamente al momento

della nomina.


L'A.S.P.S., al momento dell'inizio della sua attività, subentra in tutti i rapporti giuridici relativi all'A.T.N 33, in essere ed in itinere.

**Art. 38 - Disposizioni transitorie**

A seguito della costituzione dell'A.S.P.S., l'Assemblea consortile stabilisce le date per il trasferimento alla stessa dei servizi per i quali gli enti consorziati danno mandato di gestione all'A.S.P.S. medesima.


Alla suddetta data, l'A.S.P.S. subentra in tutti i rapporti giuridici in corso sia nei confronti dei Comuni aderenti che dei soggetti affidatari dei servizi dell'Ambito Territoriale N. 33.

**Comune di Sorrento – Capofila: avv. Giuseppe Cuomo**




---

**Comune di Massa Lubrense: geom. Lorenzo Balducelli**




---

**Comune di Meta: rag. Giuseppe Tito**



---

**Comune di Piano di Sorrento: dott. Vincenzo Iaccarino**




---

**Comune di Sant'Agello: dott. Pietro Sagristani**



---

**Comune di Vico Equense: dott. Andrea Buonocore**



---